



2 giugno 1946 - 2 giugno 2020

74° Festa della Repubblica

La **Repubblica Italiana** nacque il **2 giugno 1946** in seguito ai risultati del referendum istituzionale indetto per determinare la forma dello stato dopo la fine della seconda guerra mondiale. Le italiane e gli italiani sono stati chiamati a votare ed il risultato del referendum porterà alla nascita della **REPUBBLICA** e all'elezione dell'**ASSEMBLEA COSTITUENTE**. Dall'Assemblea Costituente nasce la nostra **COSTITUZIONE** entrata in vigore il **1° gennaio 1948** : **fondamento dello stato dei diritti e dei doveri**.



La Repubblica della Costituzione: dalle radici, la Rinascita



Percorso di commenti sugli articoli della Costituzione italiana, in attesa del 2 giugno 2020

Appuntamento quotidiano sino al 2 giugno, per commentare alcuni articoli della nostra "sana e robusta" Costituzione. Gli articoli non sono stati presi a caso ma scelti tra quelli che riteniamo oggi un punto fermo di tutto l'insieme del dettato costituzionale, non solo da interpretarne il contesto ma da attualizzarne il contenuto.

Sono stati considerati i principi di uguaglianza, cultura -scienza –natura, lavoro e democrazia, diritti e doveri, libertà di pensiero, pace, libertà di religione, diritto alla salute, diritto all'istruzione , diritti degli stranieri, libertà personale o libero arbitrio e libertà di voto.

**Un contributo per il 2 giugno 2020 di
ANPI PADERNO DUGNANO**

Affinché viva la nostra DEMOCRAZIA!



Percorso di commenti sugli articoli della Costituzione italiana, in attesa del 2 giugno 2020:

art. 1

“L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”

Commento

I primi dodici articoli della Costituzione sono dedicati ai principi fondamentali. L'art.1 intende mettere in evidenza i due pilastri sui quali è costruita la Repubblica: il principio democratico e il principio lavorista. Col referendum istituzionale del 2 giugno 1946 i cittadini italiani avevano scelto la forma di governo repubblicana, cancellando la precedente forma monarchica: la Costituzione recepisce, dunque, l'esito di quel voto referendario e qualifica la Repubblica come “democratica”, nonché “fondata sul lavoro”. Il lavoro costituisce, pertanto, il fondamento sociale e un vero e proprio principio distintivo della Repubblica, collocando di fatto tutti coloro che esercitano un'attività lavorativa al centro della vita politica, economica e sociale del Paese, nei termini che saranno ulteriormente precisati dai successivi artt.4 e 35-38. Il lavoro, come si sa, è uno dei fondamenti di una società. Le possibili declinazioni del concetto di lavoro costituiscono infatti la base stessa delle diverse civiltà. L'idea di “democrazia fondata sul lavoro” ci dovrebbe rimandare ad una società che immagina il lavoro come uno strumento di liberazione individuale e di emancipazione personale all'interno di un condiviso interesse generale. La democrazia si rafforzerebbe proprio grazie a questa concezione di lavoro: l'impegno ed il merito individuale premiati in una cornice di interesse generale. Il secondo comma dell'articolo chiarisce in che senso la Repubblica è “democratica”, cioè basata sul consenso popolare: essa è democratica in senso integrale e totale, poiché il popolo è titolare esclusivo della “sovranità”, cioè della potestà suprema; ma lo stesso popolo sovrano, poiché esercita il suo potere in uno Stato di diritto, è soggetto al rispetto della legalità costituzionale, vale a dire dei principi e dei diritti inviolabili sanciti dalla stessa Costituzione.

Affinché viva la nostra DEMOCRAZIA!



Percorso di commenti sugli articoli della Costituzione italiana, in attesa del 2 giugno 2020:

art. 2

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”

Commento

Con questo articolo la Costituzione stabilisce l'esistenza di diritti che in nessun caso possono essere negati da persone o istituzioni. Quali diritti sono? Quelli espressamente indicati negli articoli della Carta, nonché quelli naturali e preesistenti alla formazione dello Stato, ossia diritti di cui un uomo gode in quanto uomo (il diritto di vivere, di parlare, di procreare...), indipendentemente da dove vive, dalla classe sociale, dal sesso ecc. Tali diritti non sono annullati dal fatto che l'uomo partecipa ad associazioni. L'articolo secondo associa il rispetto dei diritti all'adempimento dei doveri, come chiave per il mantenimento della società. Anche in questo caso i doveri intesi dai Costituenti comprendevano quelli indicati dalla Carta e quelli cosiddetti naturali (rispetto della vita dell'altro, delle libertà altrui...) che, come i diritti, prescindono da luogo, censo, età, sesso ecc. Diritti e doveri in questo articolo vanno di pari passo. Immaginate di vivere in una società di soli diritti e senza doveri: in poco tempo la situazione sarebbe ingestibile perché ciascuno sosterebbe le proprie ragioni a danno degli altri. Viceversa una società di soli doveri e senza diritti limiterebbe sensibilmente la possibilità di ciascuno di essere se stesso e sviluppare la propria personalità e le proprie potenzialità. Ma i doveri sono espressi in questo articolo come forma di solidarietà: essi cioè vengono intesi come una condizione necessaria per il mantenimento di una società solidale. La Costituzione si esprime in una forma generale e un po' astratta, ma intende in realtà comportamenti molto concreti. Pagare le tasse, per esempio, fa parte di questi doveri; ci si può lamentare del peso delle tasse e dell'uso che se ne fa, ma senza di esse non sarebbe possibile la sopravvivenza dello Stato e dei suoi servizi e la società piomberebbe nel caos.

Affinché viva la nostra DEMOCRAZIA!



Percorso di commenti sugli articoli della Costituzione italiana, in attesa del 2 giugno 2020:

art. 3

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

Commento

L'articolo è sicuramente uno dei principi più significativi della Costituzione italiana: esso è il portatore dei valori che discendono dalla Rivoluzione francese (liberté, égalité, fraternité). La proclamazione del principio di uguaglianza segna una rottura decisa nei confronti del passato, quando la titolarità dei diritti e dei doveri dipendeva dall'estrazione sociale, dalla religione o dal sesso di appartenenza. Nell'articolo 3, bisogna distinguere il primo comma che sancisce l'uguaglianza in senso formale, dal secondo che riconosce l'uguaglianza in senso sostanziale. L'uguaglianza formale stabilisce che tutti sono titolari dei medesimi diritti e doveri, in quanto tutti sono uguali davanti alla legge e tutti devono essere, in egual misura ad essa sottoposti. Le varie specificazioni «senza distinzioni di» furono inserite affinché non trovassero posto storiche discriminazioni, quali, ad esempio, le divaricazioni tra uomini e donne, alla quale intendeva porre fine l'affermazione di un'uguaglianza «senza distinzioni di sesso». Così, l'uguaglianza «senza distinzione di razza» serviva a preservare l'ordinamento costituzionale mettendolo al riparo dall'infamia della leggi razziali. Tuttavia, la nostra Costituzione non si arresta al riconoscimento dell'uguaglianza formale: essa va oltre assegnando allo Stato il compito di creare azioni positive per rimuovere quelle barriere di ordine naturale, sociale ed economico che non consentirebbero a ciascuno di noi di realizzare pienamente la propria personalità. Questo passaggio è importante perché consente di affermare che le differenze di fatto o le posizioni di svantaggio possono essere rimosse con trattamenti di favore che altrimenti sarebbero discriminatori.

Attraverso l'uguaglianza sostanziale, lo Stato e le sue articolazioni si assumono l'impegno di rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini. Il compito dello Stato è quello di agire concretamente per mettere tutti nelle stesse condizioni di partenza, dotando ognuno di pari opportunità per sviluppare e realizzare pienamente e liberamente la propria personalità. L'uguaglianza è un obiettivo tendenziale che deve essere difeso e tutelato soprattutto quando esso risulta al centro di un attacco incrociato, sia nella sua accezione formale che sostanziale.

Affinché viva la nostra DEMOCRAZIA!



Percorso di commenti sugli articoli della Costituzione italiana, in attesa del 2 giugno 2020:

art. 8

“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.”

Commento

Il primo comma di questo articolo applica in ambito religioso il principio d'eguaglianza sancito dall'art. 3. La Costituzione pone sullo stesso piano tutte le religioni che non abbiano usi in contrasto con le leggi. La Repubblica si ispira, dunque, ad un atteggiamento di neutralità nei confronti dei diversi culti e si impegna a tutelare senza distinzioni tutte le confessioni religiose. Pur in forme diverse dal Concordato che regola i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, vale anche per le altre confessioni religiose il principio pattizio, in forza del quale i rapporti tra Stato e singole confessioni sono regolati mediante accordi tra le parti. A partire dal 1984 lo Stato italiano ha cominciato a dare attuazione a questa norma, stipulando l'intesa con la Tavola Valdese. Successivamente sono state sottoscritte ulteriori intese con altre confessioni religiose. Questo articolo, col riconoscimento del pluralismo confessionale, segna il definitivo superamento dell'art. 1 dello Statuto albertino, che dichiarava "la religione cattolica, apostolica romana sola religione di Stato". La garanzia di un effettivo pluralismo confessionale è, peraltro, assicurata dal principio di neutralità e laicità dello Stato: lo Stato, cioè, tutela la libertà di religione in quanto non determina situazioni di privilegio né ostacola in alcun modo qualsiasi altro culto diverso da quello cattolico.

Affinché viva la nostra DEMOCRAZIA!



Percorso di commenti sugli articoli della Costituzione italiana, in attesa del 2 giugno 2020:

art. 9

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”

Commento

Questo articolo introduce tra i Principi fondamentali lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica e la tutela e la salvaguardia del patrimonio storico, artistico, ed ambientale. Si tratta di un articolo assolutamente originale in quanto non trova riscontro in altre costituzioni. E' evidente in esso la lungimiranza e la capacità dei costituenti di individuare valori e diritti che solo in seguito hanno manifestato appieno la loro importanza. Infatti ancora oggi il suo contenuto risulta attuale e vivo e suscita dibattito.

Il primo comma riguarda le “attività culturali”, mentre il secondo comma protegge il “patrimonio culturale”. Queste due disposizioni, dunque, introducono un valore etico-culturale tra i primi valori della Costituzione.

Nei primi anni della Costituzione questo articolo veniva considerato in modo puramente statico- conservativo, ma col trascorrere del tempo si è passati ad una concezione della tutela dei beni culturali orientata verso il loro sviluppo e la loro valorizzazione, attribuendo ad essi un ruolo di strumento di crescita della società. La promozione e la tutela viene affidata non solo allo Stato ma anche a Regioni, Province, Comuni ed altri enti autonomi. Infatti i compiti di promozione culturale indicati nell'art. 9., si devono conciliare con quanto previsto all'art. 33 Cost., che afferma “l'arte e la scienza sono libere e libero è il loro insegnamento”. La spontanea evoluzione della vita culturale si può manifestare ad ogni livello senza condizionamenti esterni.

Affinché viva la nostra DEMOCRAZIA!



Percorso di commenti sugli articoli della Costituzione italiana, in attesa del 2 giugno 2020:

art. 10

“L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici.”

Commento

In questo articolo, di stringente attualità, la nostra nazione si impegna a rimanere all'interno della solidarietà internazionale. Tale impegno si realizza attraverso l'emanazione di disposizioni in tutto coincidenti con le norme del diritto internazionale, sia scritte che provenienti dalla consuetudine e riconosciute dalla comunità internazionale. Tali norme vincolano gli Stati, compresi quelli di nuova formazione. Nel secondo comma viene determinata la condizione giuridica dello straniero che è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Nel nostro paese la condizione giuridica dello straniero residente in Italia è protetta dalla previsione di una riserva rafforzata di legge; il trattamento giuridico a cui viene sottoposto lo straniero non può essere sottoposto all'arbitrio della pubblica amministrazione ma deve essere stabilito dalla legge. La legge non può, tuttavia, essere meno favorevole di quanto previsto dalle norme di diritto internazionale (leggi sia consuetudinarie che pattizie). Il nostro paese può anche predisporre un trattamento più favorevole nei confronti dello straniero, elevandosi a modello di riferimento per la comunità internazionale. Nel nostro ordinamento esistono attualmente due categorie di stranieri: i cittadini dell'Unione europea che godono di una tutela e di garanzie simili a quelle del cittadino italiano; i cittadini extracomunitari, non appartenenti all'Unione europea, che possono essere soggetti a restrizioni per quanto riguarda l'ingresso e la permanenza nel nostro paese. Nel terzo e nel quarto comma, la Repubblica italiana garantisce a tutti i cittadini stranieri, ai quali siano stati negati i diritti e le libertà democratiche nei loro paesi, di poter esercitare tali diritti nel territorio dello stato italiano, grazie al diritto di asilo. Sia la Convenzione che il Protocollo vengono ripresi dall'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'ultimo comma prevede che nel nostro paese non sia ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici. Lo Stato italiano rifiuta l'extradizione di un cittadino straniero che sia ricercato per reati politici commessi in opposizione a regimi antidemocratici, nei quali vengono attuate politiche persecutorie nei confronti dei diritti umani.

Affinché viva la nostra DEMOCRAZIA!



Percorso di commenti sugli articoli della Costituzione italiana, in attesa del 2 giugno 2020:

art. 11

“L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa della libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”

Commento

L'elaborazione della nostra Costituzione è avvenuta nel difficilissimo periodo dei primi anni del dopoguerra e della ricostruzione quando bisognava risollevare il paese sia materialmente che moralmente. Il nostro paese si impegna a partecipare alle organizzazioni internazionali che promuovono la pace e la giustizia fra i popoli. L'impegno che si è assunto la nostra Repubblica, fin dalla sua nascita, è stato di partecipare alla creazione di un ordinamento mondiale più giusto, che potesse esprimere quei valori fondamentali, considerati come cardine della vita democratica. In tale prospettiva, l'Italia aderisce all'Organizzazione delle Nazioni Unite, nel dicembre del 1955. L'ONU, costituitosi ufficialmente il 24 ottobre del 1945 sulla disciolta Società delle Nazioni, ha nel suo statuto, come programma, quello di garantire alle nazioni del mondo, la pace e il progresso della democrazia come pure l'affermazione del rigoroso rispetto per i diritti e le pari dignità di tutti gli stati, sia grandi che piccoli. L'articolo 11 della Costituzione fu scritto e pensato anche per consentire l'adesione dell'Italia all'ONU che richiedeva, come condizione essenziale per tale adesione, che lo stato si fosse dichiarato “amante della pace.” Questo articolo si configura come essenziale anche per l'adesione alla Comunità Europea (1951 - anno di nascita della Comunità Europea e 1957 - Trattato di Roma). Nel preambolo della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata in occasione del Consiglio di Nizza del 7 dicembre 2000, si dichiara che i popoli europei, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni. Diversamente da alcune costituzioni di altri paesi europei, l'articolo 11 non ha subito modifiche riguardanti l'inserimento di una esplicita clausola europea. Il mutato ordinamento politico mondiale, dopo la fine della “guerra fredda”, ha portato la comunità internazionale ad un diverso orientamento, volto a legittimare l'intervento, anche militare, nei confronti di stati in cui siano emerse emergenze umanitarie, con palese violazione dei diritti umani. (deportazioni, genocidi, stupri etnici). Tuttavia, le azioni di forza dovrebbero essere sempre condotte sotto l'egida di un'organizzazione internazionale e impedito a quegli stati che decidano l'azione di forza unilateralmente, anche se per fini umanitari.

Affinché viva la nostra DEMOCRAZIA!



Percorso di commenti sugli articoli della Costituzione italiana, in attesa del 2 giugno 2020:

art. 13

“La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altre restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.”

Commento

Questo articolo apre la parte della Costituzione dedicata ai diritti e doveri dei cittadini. Il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona si colloca qui nella tradizione di documenti fondamentali della moderna cultura giuridica, quali il Bill of Rights del 1689 e la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. Circa l'invulnerabilità della libertà personale, va rilevato che essa non viene enunciata in modo generico, ma viene garantita da tre specifici presidi giuridici: la riserva di legge, in forza della quale unicamente il potere legislativo può stabilire casi e modalità con cui è possibile limitare la libertà personale del cittadino; la riserva di giurisdizione, in base alla quale solo il giudice è legittimato ad emettere o convalidare provvedimenti limitativi della libertà; la motivazione dei provvedimenti, per la quale l'ordinanza del giudice deve indicare in modo esauriente i motivi che l'hanno portato a privare l'individuo della libertà personale. Va osservato come questa norma presupponga e renda indispensabile, a garanzia del cittadino, l'autonomia e l'indipendenza dell'autorità giudiziaria dagli altri poteri dello Stato e, in particolare, da quello esecutivo (Governo), che dispone, viceversa, dell'autorità di Pubblica Sicurezza. Inoltre, affidando alla tutela dell'imparzialità della legge le restrizioni della libertà personale, la Costituzione intende impedire che si verifichino casi di persecuzione nei confronti di un cittadino. Le leggi sull'argomento sono state, negli anni, di tenore diverso, anche in rapporto a vere e proprie emergenze determinate dalla necessità di combattere la mafia o il terrorismo. Il terzo comma proibisce esplicitamente la tortura, in qualunque forma.

Affinché viva la nostra DEMOCRAZIA!



Percorso di commenti sugli articoli della Costituzione italiana, in attesa del 2 giugno 2020:

art. 21

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”.

Commento

La libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero, connotato fondamentale di ogni sistema democratico, va qui intesa in riferimento sia alla libertà di esprimere le proprie opinioni (pluralismo ideologico) sia alla libertà di informazione (cioè di informare e di essere informati). Perciò viene preso in considerazione non soltanto l'uso della parola e dello scritto, ma anche “ogni altro mezzo di diffusione” (quindi la radio, la televisione, il cinema, le riproduzioni audiovisive, Internet...). Tuttavia, l'articolo detta norme specifiche solo sulla stampa e mira, in sostanza, ad eliminare i controlli di tipo poliziesco (autorizzazioni, censure...) introdotti dal fascismo. Ciò spiega anche la particolare attenzione rivolta alla problematica relativa ai casi di sequestro. Di speciale interesse è il penultimo comma, il cui dettato è in funzione della trasparenza dei mezzi di finanziamento della stampa periodica; si tratta di una norma tesa a salvaguardare il diritto del cittadino-lettore di conoscere quali interessi (economici, politici o di qualsiasi altra natura) sostengono il giornale che egli acquista, posto che gli assetti proprietari delle testate giornalistiche influiscono, com'è ovvio, sugli orientamenti che le stesse assumono. La norma tende altresì ad impedire eventuali finanziamenti occulti con finalità illecite. In questo medesimo ambito normativo si collocano le disposizioni legislative tendenti ad evitare la concentrazione delle testate giornalistiche e a regolamentare la diffusione delle emittenti radio e televisive, nel senso di impedire che l'informazione venga controllata da poche centrali, garantendo viceversa, in condizioni paritarie e di trasparenza, spazio, libertà e autonomia ai soggetti che fanno informazione, sì da realizzare il necessario pluralismo nel sistema dei mezzi di comunicazione.

Affinché viva la nostra DEMOCRAZIA!



Percorso di commenti sugli articoli della Costituzione italiana, in attesa del 2 giugno 2020:

art. 32

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

Commento

La salute, in quanto indispensabile presupposto per il godimento di tutti gli altri diritti costituzionali, costituisce un diritto fondamentale, la cui lesione impone il risarcimento del danno: tutti hanno diritto ad essere curati, anche se non tutti hanno diritto a cure gratuite, destinate esclusivamente agli indigenti, cioè a coloro che non sono in grado di far fronte economicamente alle cure indispensabili per la propria salute (il termine "indigenti" non viene qui adoperato come sinonimo di "poveri"). Viene escluso qualsiasi obbligo a curarsi, viene, al contrario, affermato il diritto a non essere curati, se non nei casi previsti dalla legge (ad esempio, vaccinazioni obbligatorie per prevenire malattie infettive, oppure provvedimenti di cura e di isolamento per soggetti portatori di malattie contagiose). Va, quindi, considerata lecita l'eutanasia passiva consensuale, cioè il rifiuto espresso dal paziente, capace di intendere e di volere e adeguatamente informato, di prolungare le cure mediche, lasciando che la malattia prosegua nel suo decorso naturale. Più complesso è il caso in cui il paziente non sia più in grado di intendere e di volere e, quindi, in grado di pronunciarsi sul suo diritto ad essere curato. Tuttavia, anche recenti sentenze della Magistratura hanno precisato che il giudice può autorizzare la disattivazione di apparecchi che tengono in vita il paziente in coma quando vi sia la prova certa che il malato abbia o avrebbe dato il proprio consenso e quando la condizione di stato vegetativo sia irreversibile. Il diritto alla salute coincide, tradizionalmente, col diritto al rispetto dell'integrità fisica dell'individuo; ma nella concezione solidaristica della Costituzione esso comporta anche il diritto all'assistenza sanitaria: infatti, con la riforma sanitaria del 1978, l'istituzione del servizio sanitario nazionale ha esteso l'obbligo dello Stato di assicurare le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non solo agli indigenti, ma anche a tutta la popolazione. La protezione della salute, intesa come diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche, è stata inserita anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Va infine osservato che il diritto alla salute comporta anche il diritto alla salubrità dell'ambiente, poiché la prevenzione di varie patologie impone di eliminare le cause dell'inquinamento ambientale.

Affinché viva la nostra DEMOCRAZIA!



Percorso di commenti sugli articoli della Costituzione italiana, in attesa del 2 giugno 2020:

art. 34

“La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”

Commento

Affermare che "la scuola è aperta a tutti" significa caratterizzare lo Stato sociale come Stato di cultura, che esclude ogni discriminazione (per esempio tra cittadini italiani e stranieri) nell'accesso ai saperi e nel diritto all'istruzione. Ne deriva, come conseguenza, la necessità che lo Stato rimuova ogni ostacolo perché la scuola sia concretamente accessibile a tutti e l'istruzione sia generalizzata. L'istruzione inferiore (scuole elementari e medie) prevede la frequenza obbligatoria (cosiddetta "scuola dell'obbligo") per garantire a tutti uno standard culturale minimo; essa, inoltre, è gratuita per consentire l'accesso generalizzato, senza alcuna discriminazione di ordine sociale. Va osservato che al dovere dello Stato di istituire, su tutto il territorio nazionale, scuole di ogni ordine e grado, corrisponde un diritto all'istruzione dei cittadini. Nel caso della scuola dell'obbligo, tale diritto implica anche il dovere di istruirsi. Il diritto all'istruzione è garantito anche dall'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Anche la Carta europea sancisce la gratuità e l'obbligatorietà del diritto qui tutelato, affiancandovi, inoltre, anche il diritto all'accesso alla formazione professionale e continua, che il nostro ordinamento tutela separatamente, al successivo art. 35. L'obbligo è stato esteso ad almeno dieci anni dal comma 622 della Legge 296/06, tale estensione è finalizzata al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria di II grado o di una qualifica triennale entro il diciottesimo anno di età.

Affinché viva la nostra DEMOCRAZIA!



Percorso di commenti sugli articoli della Costituzione italiana, in attesa del 2 giugno 2020:

art. 48

“Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.”

Commento

In origine, l'articolo non prevedeva la possibilità che il diritto di elettorato attivo fosse riconosciuto ai cittadini italiani emigrati o residenti all'estero. Il dibattito si concentrò sul principio della obbligatorietà del voto, alla fine, l'Assemblea si trovò concorde sulla formula «*dovere civico*», che fu giudicata «sufficientemente rassicurante sia per i sostenitori dell'obbligatorietà del voto sia per gli avversari, ma soprattutto per i primi». L'art. 48 sancisce il principio dell'universalità del suffragio e inserisce la Repubblica italiana fra gli ordinamenti a vocazione democratico-pluralista in quanto vieta tutte le forme di discriminazione fondate sul censo, sull'istruzione e sul sesso. Il diritto di voto è garantito a tutti i cittadini in possesso della cittadinanza formale e forniti della capacità di agire (ovvero, che abbiano compiuto la maggiore età). Il secondo comma enuncia le garanzie per l'esercizio democratico del voto individuate nei principi di personalità (il voto deve essere espresso in prima persona), di uguaglianza (tutti i voti espressi hanno «uguale peso e valore»), di libertà e segretezza (il voto è veramente libero quando nessuno può conoscerlo).

Affinché viva la nostra DEMOCRAZIA!